

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/9855/20/111/84

Roma, 21 dicembre 2020

OGGETTO: Brexit. Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai fini della circolazione in Italia.

Il 31 dicembre 2020 è prevista la fine del periodo di transizione stabilito dall'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 le patenti di guida britanniche dovranno essere considerate come extracomunitarie e la loro validità, ai fini della circolazione sul territorio nazionale, sarà regolata dall'art. 135 (1) del codice della strada.

La norma prevede che i titolari di patente di guida rilasciata da un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, per la circolazione sul territorio nazionale devono avere una traduzione ufficiale della patente posseduta o, in alternativa, una patente internazionale.

Tuttavia, il medesimo articolo, facendo salve le convenzioni internazionali sottoscritte in materia, rende applicabili le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (cui il Regno Unito ha aderito [1]), che stabiliscono che i paesi aderenti riconoscono la validità delle patenti di guida conformi alle disposizioni dell'allegato 6 del predetto accordo.

Pertanto, i titolari di patente di guida britannica [2] conforme a tali disposizioni possono circolare sul territorio italiano senza essere muniti di permesso internazionale o di traduzione ufficiale in lingua italiana del documento.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questi Servizi di Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e delle Comunicazioni impartiranno apposite disposizioni ai rispettivi Compartimenti sul territorio, per l'assunzione delle conseguenti iniziative.

IL DIRETTORE GENERALE
Stradiotto

[1] Ratificandola in data 28 marzo 2018.

[2] Che non hanno acquisito la residenza in Italia da oltre un anno (art. 135, comma 1 codice della strada).